



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici BOLDRINI e Assuntela MESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2018

Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

ONOREVOLI SENATORI. - Fino a qualche decennio fa in Italia, nelle scuole medie e superiori, era previsto l'obbligo di insegnare l'educazione civica. Una materia introdotta nel 1958 da uno dei padri della Repubblica, Aldo Moro, e soppressa inopinatamente a partire dall'anno scolastico 1990/1991. L'introduzione di una materia specifica nei programmi della scuola pubblica nasceva dalla constatazione che i diritti e i doveri di ogni cittadino all'interno della società, indicati nella Costituzione, rappresentano una vera e propria bussola per i comportamenti di tutti, a partire dalle nuove generazioni. Quella bussola deve essere orientata in primo luogo all'interno del sistema scolastico, con lo studio di una materia specifica che aumenti nei giovani la consapevolezza di far parte di una comunità in cui il rispetto delle regole è condizione essenziale per vivere in maniera ottimale. L'abolizione dello studio dell'educazione civica non fu l'effetto di una riforma della scuola statale, ma l'inizio di una stagione buia caratterizzata dal taglio dei finanziamenti al comparto scolastico. I numerosi tentativi di reintrodurre questa materia essenziale nei programmi scolastici sono falliti anche quando l'obiettivo sembrava essere a portata di mano. Come è stato osservato da autorevoli studiosi, le motivazioni addotte all'epoca a supporto dell'eliminazione dell'ora di educazione civica furono veramente incoerenti o comunque prive di significato. Si disse semplicemente che nella società ormai «evoluta» (...) «l'insegnamento di ciò che è o dovrebbe essere il comportamento di ogni singolo cittadino nei confronti della nazione che abita, a cominciare dallo studio approfondito di cosa sia la nazione, le sue istituzioni e la Costituzione che ne è il li-

bretto di istruzioni fondamentale», non fossero prioritari.

Oggi, a distanza di oltre venticinque anni da quella decisione, riemerge forte la necessità che la scuola - ovviamente in stretto collegamento con le famiglie, alle quali l'articolo 26, paragrafo 3, della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, garantisce la priorità nelle scelte educative dei figli - dia ai giovani italiani gli strumenti per essere dei buoni cittadini, insegnando loro in primo luogo i principi fondamentali che informano la Carta costituzionale.

Con il presente disegno di legge si prevede di reintrodurre l'educazione civica, ma anche lo studio della Costituzione nonché dei principi fondanti dell'Unione europea, come materia obbligatoria all'interno dei programmi della scuola pubblica. L'obiettivo è quello di sviluppare la dimensione della cittadinanza negli studenti italiani, nel rispetto dei principi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Lo studio dell'educazione civica, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, nonché la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

L'idea di comunità si è oramai ampliata e, per quanto possa essere forte il legame di identità con il proprio territorio di origine e con le proprie radici, i giovani di oggi vedono sé stessi proiettati in una dimensione sovranazionale: la cittadinanza europea è in-

fatti uno degli elementi di novità dello studio della «nuova» educazione civica, che prevede, oltre lo studio delle istituzioni e delle norme europee, anche l'insegnamento dei principi di solidarietà, cooperazione, amicizia e rispetto tra i popoli, sia quelli che risiedono nell'Unione europea, sia quelli che il vecchio continente è destinato a ospitare in futuro a causa di processi migratori di portata storica.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli e si inserisce in un quadro di riforme che intende ridefinire nuovi modelli di convivenza civile, in un patto intergenerazionale. Se si vuole dare un nuovo impulso alla società italiana occorre partire proprio dall'educazione civica dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Occorre cioè seminare fin dall'infanzia quei germi culturali capaci di formare cittadini rispettosi delle regole, attenti alla crescita socio-economica del Paese, stimolati ad aprirsi alla comparazione con altre realtà nazionali, invogliati alla mobilità interna e internazionale, consapevoli che il merito dovrà essere l'unico parametro di valutazione per la crescita culturale e professionale.

In particolare, l'articolo 1 introduce l'insegnamento dell'educazione civica, della cultura costituzionale e della cittadinanza europea nell'attività didattica delle scuole primarie e secondarie.

L'articolo 2 stabilisce l'articolazione della materia in oggetto su un orario di almeno

due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o dello Stato dai quali essi provengono. Lo studio dell'educazione civica, oltre alla normale didattica in aula, deve comprendere un'attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastica, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero volti a far conoscere l'importanza delle istituzioni europee, della loro storia e del loro funzionamento.

L'articolo 3 dispone in materia di formazione specifica del corpo docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, sono stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica e le competenze minime dei medesimi, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

L'articolo 4, al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione civica, prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 5 reca disposizioni finali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea)

1. Al fine di sviluppare la cultura della cittadinanza negli studenti, nel rispetto dei principi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nell'attività didattica delle scuole primarie e secondarie.

2. Lo studio delle materie di cui al comma 1, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, nonché la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 2.

(Obbligo e modalità dell'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nei programmi scolastici)

1. L'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

2. L'insegnamento delle materie di cui al comma 1 è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o degli Stati dai quali essi provengono.

3. Lo studio della materia di cui al comma 1 comprende, oltre alla normale didattica in aula, attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero volti a far conoscere l'importanza delle istituzioni europee, della loro storia e del loro funzionamento.

4. L'insegnamento della materia di cui al comma 1 nelle scuole primarie e secondarie ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e di coesione sociale, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e nella valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 3.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea

nonché le competenze minime dei medesimi docenti e le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Al fine di garantire la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione civica, elementi di cultura costituzionale e cittadinanza europea, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.

€ 1,00